

CONVENZIONE

TRA

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA

INERENTE

ATTIVITÀ DI STUDIO, VALORIZZAZIONE E
RICERCA DOCUMENTALE E DI TECNOLOGIE DESCRITTIVE E DI
VISUALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

2016

CONVENZIONE

TRA

l'Arma dei Carabinieri (in seguito denominata ARMA), Partita IVA e Codice Fiscale 80236190585 con sede in Roma, Viale Romania 15, rappresentata dal Vice Comandante Generale, Gen. C.A. Antonio Ricciardi, nato a Napoli il 17 febbraio 1953;

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Informatica e Telematica (in seguito denominato CNR - IIT), Partita IVA 02118311006 - Codice Fiscale 80054330586 con sede a Pisa in via Moruzzi 1, rappresentato dal Direttore, Dr. Domenico Laforenza, nato ad Acquaviva delle Fonti il 26/09/1952;

di seguito congiuntamente definiti "Parti".

PREMESSO CHE

l'Arma dei Carabinieri, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", ha l'obbligo di reperire, conservare, valorizzare e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica al patrimonio storico-documentario;

- l'ARMA, per perseguire tale scopo, ricerca supporto scientifico e professionale nel settore accademico e universitario delle scienze storiografiche e dei beni culturali, ciò al fine di consentire la corretta conservazione, gestione, divulgazione e la piena fruibilità pubblica del proprio patrimonio archivistico, museografico e librario;

Il CNR, in quanto ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità ed interdisciplinarietà, svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e del Paese; in un quadro di cooperazione e integrazione europea ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese; opera a supporto, ove richiesto, delle amministrazioni centrali e delle strutture pubbliche del Paese nei settori di competenza;

Il CNR - IIT svolge attività di ricerca, valorizzazione, trasferimento tecnologico e formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle scienze computazionali, vantando consolidate competenze in settori di ricerca e sviluppo che spaziano dalle reti telematiche ad altissima velocità, mobilità e pervasività, alla sicurezza e privacy, alle tecnologie innovative, anche digitali, per la progettazione e realizzazione di sistemi e servizi per la valorizzazione, la costruzione e gestione di conoscenza e di attività di apprendimento basate sui patrimoni culturali; Gestisce il progetto GeoMemories che si propone di realizzare un atlante storico/geografico d'Italia, su piattaforma Web 2.0, che consente di viaggiare nelle dimensioni spaziale e temporale, offrendo la possibilità di integrare dati multimediali provenienti da archivi o da contributi sociali. La sede di IIT-Cosenza ha - infine - specifiche competenze nella gestione e

digitalizzazione dei beni documentali e nella loro descrizione e indicizzazione.

VISTO

- l'art. 6 del succitato "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che definisce la "valorizzazione" come esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso e, in generale, a promuovere lo sviluppo della cultura nazionale;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e il DPR 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- la direttiva sulla "Formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni", emanata il 13 dicembre 2001 dal ministro della Funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie), contenente il riconoscimento della centralità della formazione del personale delle Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO CHE

- l'Arma dei Carabinieri e il CNR- IIT intendono avviare un rapporto di collaborazione per attività di riordinamento, classificazione, digitalizzazione e visualizzazione in modalità linked open data di materiale documentale, iconografico e cartografico nella disponibilità dell'archivio storico dell'ARMA, custodito presso l'Ufficio Storico e il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri;
- le problematiche con le quali oggi è chiamata a confrontarsi l'ARMA per rispettare quanto sancito dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" richiedono una formazione e un aggiornamento professionali in grado di supportare efficacemente i processi programmatici, decisionali ed esecutivi di fronte alla complessità della materia;
- l'esigenza di contenimento delle spese da parte dell'ARMA può essere perseguita mediante differenti strategie tra cui la realizzazione di forme di collaborazione tra soggetti diversi che condividano obiettivi, competenze, esperienze e risorse;

la finalità succitata può essere altresì perseguita con la presente collaborazione, l'adozione di progetti scientifici congiunti sulla materia e di percorsi formativi indirizzati al personale del Museo Storico e dell'Ufficio Storico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Premesse)

Il contenuto delle premesse, al pari del contenuto delle considerazioni che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportati nel presente articolo.

ARTICOLO 2
(Oggetto e finalità)

Al fine di promuovere e incrementare l'attività di ricerca, gestione e salvaguardia del patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento all'archivio storico dell'ARMA, le Parti si impegnano a collaborare, per tutta la durata della presente Convenzione, ad iniziative, comuni e concordate. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, attraverso le seguenti specifiche attività.

- riordinamento, classificazione, digitalizzazione e visualizzazione in modalità linked open data di materiale documentale, iconografico e cartografico nella disponibilità dell'archivio storico dell'ARMA;
- studio, organizzazione e realizzazione di percorsi formativi mirati e di aggiornamento nel settore dei beni culturali, di natura tradizionale e *on line*, indirizzati al personale del Museo e dell'Ufficio Storico, che favoriscano l'acquisizione e l'approfondimento delle competenze necessarie per esercitare le funzioni e le attività ad esse collegate, di conservazione, descrizione, digitalizzazione, valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale custodito dalla Forza Armata;

ARTICOLO 3
(Modalità di esecuzione)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.

ARTICOLO 4
(Obblighi delle Parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione l'ARMA e il CNR - IIT si avvarranno di apposito personale che dovrà, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine l'ARMA e il CNR - IIT si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare le generalità del proprio personale partecipante alle attività almeno 15 giorni prima della loro effettiva presenza presso i locali dell'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna, altresì, a rendere disponibili le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività.

La disponibilità delle apparecchiature e del personale delle Parti, si intende limitata a quanto necessario per la collaborazione concordata e sempre subordinata alle prioritarie necessità delle stesse Parti.

ARTICOLO 5
(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

ARTICOLO 6
(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Il personale delle Parti, interessato alle attività oggetto della presente Convenzione rimane alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente.

ARTICOLO 7
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza secondo le prescrizioni contemplate in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

ARTICOLO 8
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 9
(Responsabili scientifici)

Le Parti concordano che i responsabili scientifici della presente Convenzione sono:
per il CNR - IIT: Prof. Roberto Guarasci e il Dott. Andrea Marchetti;
per l'ARMA: Ten. Col. Flavio Carbone e Direttore del Museo pro-tempore.

I responsabili scientifici avranno il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In particolare, dovranno svolgere le seguenti funzioni:

- definizione dei temi programmatici/progettuali sui quali concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- elaborazione congiunta di documenti esecutivi di progetto, studi, analisi e quant'altro dovesse essere necessario all'ottimale raggiungimento dei risultati individuati.

ARTICOLO 10

(Diritto d'autore e proprietà industriale)

L'attività contemplata nella presente Convenzione non implica alcun trasferimento, anche parziale, di diritti nei confronti delle Parti. Nello svolgimento delle attività e per quanto nella presente Convenzione non previsto le Parti richiamano espressamente la normativa in materia di diritto d'autore stabilita dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e dal Codice della Proprietà Industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30.

Le Parti concordano che eventuali pubblicazioni oggetto dello svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, siano subordinate al previo esplicito accordo fra le stesse manifestato per iscritto, o nelle forme equiparate previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, decreto legislativo 82 del 2005 e s.m.i., entro quindici giorni dal ricevimento di apposita richiesta in tal senso.

In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l'attività di collaborazione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

ARTICOLO 11

(Durata e Recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a 24 mesi, a decorrere dalla data di stipula della stessa. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Il recesso dalla presente Convenzione è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nella stessa.

Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente per cause di forza maggiore o in caso di necessità, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, dandone avvertimento alla controparte con un minimo preavviso.

Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della Convenzione, fatto salvo il diritto al risolto delle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 12

(Oneri finanziari ed economici)

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ognuna delle Parti assume a proprio carico le spese relative alla propria partecipazione alle attività previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 13

(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche

alla presente Convenzione, nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 2, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ARTICOLO 14
(Divieto di cessione)

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

ARTICOLO 15
(Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione è regolata dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e regolamenti interni.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo del foro di Roma, in relazione alla materia oggetto del contendere.

ARTICOLO 16
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione sono inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ARMA: arab@pe.com
- per il CNR - IIT: it@pe.cnr.it

ARTICOLO 17
(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stato oggetto di trattativa interamente ed in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ARTICOLO 18
(Firma digitale)

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990.


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, 6 settembre 2016

Per il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri

Il Vice Comandante Generale

Generale C.A. Antonio Ricciardi



Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Informatica e Telematica (IIT)

Il Direttore

Dr. Domenico Laforenza

